



Azienda: **C.F.L.I.**



Stabilimento sito in: **Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Marta – 30123 VENEZIA**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA (Datore di lavoro)
Rev.4	03/10/2017	Revisione	Giorgio Calzavara
Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa od invio a mezzo PEC.			
Data:		Firma:	
Documento unico formato da 28 pagine			

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
DATORE DI LAVORO	GIORGIO CALZAVARA	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
R.L.S. DI SITO		
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCIONE	

C.M.L. Vesuvio S.r.l.
Dott. Giuseppe Cascione - Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro - cell. +39 3388376804
80035 NOLA (NA) - Via San Massimo 288bis
Tel./Fax +39 081 8214758
Partita IVA 0 2 4 7 2 1 5 0 6 4 41



INDICE

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI	4
SCOPO	4
STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DATI AZIENDALI:	4
VALUTAZIONE RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:.....	4
MISURE DI MIGLIORAMENTO	5
SCHEDE MANSIONE	5
FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE	5
SUCCESSIVO UTILIZZO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
RIFERIMENTI PRINCIPALI – D.Lgs. 81/08	5
DATI AZIENDALI.....	6
AZIENDA.....	6
REFERENTI PER LA SICUREZZA	6
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	6
RIFERIMENTI OPERATIVI	6
RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GENERALITA':	7
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9
01 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE.....	10
LAVORO NOTTURNO.....	10
STRESS LAVORO-CORRELATO	10
DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE	10
LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO.....	11
FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	12
SORVEGLIANZA SANITARIA (bevande alcoliche e superalcoliche)	13
SORVEGLIANZA SANITARIA (accertamenti di assenza di tossicodipendenza)	13
GESTIONE EMERGENZA	14
PRIMO SOCCORSO	14
PREVENZIONE INCENDI.....	14
02 - LUOGHI DI LAVORO.....	20
03 - ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI	21
ATTREZZATURE DI LAVORO.....	21
04 - LAVORI IN QUOTA	22
05 - SEGNALETICA DI SICUREZZA	22
06-MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	22
07 - VIDEOTERMINALI	22
08 - AGENTI FISICI	23



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 28 del D.Lgs. n. 81/08)

Ver. 04
Data: 03.10.2017

RUMORE	23
VIBRAZIONI	23
CAMPI ELETTROMAGNETICI	23
RADIAZIONI OTTICHE	23
RADIAZIONI IONIZZANTI – D.Lgs. 230/95	24
09 - SOSTANZE PERICOLOSE	24
AGENTI CHIMICI	24
AGENTI CANCEROGENI EMUTAGENI	24
ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	24
10 - AGENTI BIOLOGICI	25
11 - ESPLOSIONE	25



CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

SCOPO

La Valutazione dei rischi (VdR) consiste in un esame degli aspetti delle attività lavorative nei singoli posti di lavoro per individuare le cause possibili di lesioni o danni, al fine di attuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La VdR è lo strumento che permette al Datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione, di confermare o programmare, se necessario, la modifica di quelle già in atto (per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico ed organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza) pianificandone l'attuazione, il miglioramento ed il controllo di efficacia e di efficienza.

STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DATI AZIENDALI:

- Dati generali dell'azienda, referenti per la sicurezza e descrizione generale delle attività svolte in azienda.
- Individuazione delle aree di lavoro dell'unità produttiva, considerando la struttura organizzativa, la dislocazione delle pertinenze operative, il processo tecnologico (impianti macchine e attrezzature di lavoro) e le attività lavorative.
- Individuazione dei lavoratori presenti in azienda con associate le mansioni specifiche .
- L'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale.

VALUTAZIONE RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (es. chimico, rumore) con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione. Dopo l'identificazione dei pericoli (condotta dal valutatore mediante esame di aspetti dell'attività lavorativa; aspetti del lavoro che costituiscono altrettante cause potenziali di danno; infortuni già accaduti con analisi dei mancati infortuni; rischi residui ossia di quelli che non si possono eliminare alla fonte ma che comportano l'adozione di specifiche e particolari cautele), viene fatta la stima dei rischi e la definizione prioritaria delle misure di prevenzione. La valutazione comprende il confronto con:

- o norme legali ed eventuali verbali degli organi di vigilanza;
- o principi gerarchici della prevenzione dei rischi;
- o schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- o indagini ambientali e/o di esposizione individuale;
- o indicazioni del medico competente;
- o norme e orientamenti pubblicati, ad esempio norme tecniche nazionali, codici di buona tecnica, livelli di esposizione professionale, ecc.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare sono state valutate secondo la seguente logica di priorità:

pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione da adottare			
Il livello di rischio (danno), risultato della valutazione effettuata, è rappresentato su 3 livelli di rischio in ordine decrescente, associando a ognuno un parametro temporale per la rimozione/riduzione.	A = ALTO – urgente (da attuarsi nel più breve tempo possibile)	ENTRO IL (data) <i>pianificazione dell'intervento</i> Per alcuni rischi può essere indicata una "data" di scadenza piuttosto vicina, cioè rispondente per logica al criterio "urgente", indipendente dalla loro effettiva gravità. Infatti, un rischio ritenuto con conseguenze minime, potrebbe essere eliminato o ridotto in brevissimo tempo. Al contrario, potremmo avere un rischio alto, ma indicare una "data" lontana, considerando che l'intervento possa essere complesso e richieda tempi lunghi d'attuazione.	FATTO (OK) realizzazione della misura di prevenzione
	M = MEDIO – breve scadenza (max. 12 mesi)		
	B = BASSO – senza particolare urgenza		

Analisi degli infortuni e delle malattie professionali rispettivamente verificatisi e denunciati in azienda negli ultimi anni.

L'indicazione dei dispositivi di protezione individuale sono individuati a seguito dell'analisi dei rischi.



MISURE DI MIGLIORAMENTO

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

SCHEDE MANSIONE

Individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE

Per l'identificazione dei pericoli e la corrispondente valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro si avvale, in questo caso, della collaborazione del **R.S.P.P.**, del **Medico Competente** e con la partecipazione della **struttura operativa aziendale** in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze. Sono considerate anche le segnalazioni e i suggerimenti del/i **Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza** e dei lavoratori addetti al posto di lavoro.

SUCCESSIVO UTILIZZO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il raggiungimento della qualità nelle condizioni di lavoro o della vita lavorativa è una funzione gestionale, che deve essere eseguita con lo stesso rigore e le stesse strategie delle altre funzioni imprenditoriali. L'impostazione della qualità e la sicurezza coincidono e i principi chiave su cui si basano sono i seguenti:

1. la sicurezza, come la qualità, inizia dalla Direzione;
2. la sicurezza, come la qualità, è un progetto permanente;
3. la sicurezza, come la qualità, si basa fundamentalmente sulla realizzazione della prevenzione e non sull'azione riparatrice.

La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione, devono essere sempre migliorate, periodicamente aggiornate e controllate, conseguentemente all'evoluzione dei processi aziendali, ma anche in funzione delle conoscenze riguardo alla prevenzione dei rischi. Il documento è redatto come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e potremmo considerarlo come una "fotografia" di una specifica situazione di riferimento; andrà pertanto conservato tal quale nel tempo. In ragione dei molti documenti di riferimento e della necessità di seguire la vita della situazione aziendale, il suddetto documento è corredato di una serie di "quaderni" con i quali si potranno invece gestire con efficacia il giorno dopo giorno. Il documento e i relativi quaderni sono custoditi presso l'Unità produttiva in esame, a disposizione degli organi di controllo e del RLS.

Il programma delle misure per il miglioramento è sottoposto, quando previsto, ai partecipanti alle **riunioni periodiche** di cui all'art. 35, dello stesso decreto.

Sarà necessario compiere **preventivamente** la relativa valutazione del rischio, quando accadono sostanziali cambiamenti (nuove sostanze, macchine o procedure, ecc.)

Gli **aggiornamenti** saranno aggiunti alla preesistente documentazione di valutazione senza sostituirla.

RIFERIMENTI PRINCIPALI – D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. n. 81/08, nonostante attui la delega per il riordino della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 1 della L. 123/07, non è un Testo Unico. Non è un Testo Unico, perché non disciplina interamente la materia, perdurando alcuni settoriali, seppur consistenti, ambiti normativi autonomi ed esterni al decreto, ma, soprattutto, rimanendo in vita talune disposizioni di portata generale, come, ad esempio, quelle concernenti la tutela della salute della lavoratrice gestante (Capo II, D.Lgs. n. 151/01), oppure quelle riguardanti la tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno (art. 14, D.Lgs. n. 66/07).



DATI AZIENDALI

AZIENDA

Ragione sociale ditta e ubicazione sede legale:	
Ragione sociale:	C.F.L.I. – Consorzio Formazione Logistica Intermodale
Indirizzo sede del sito:	Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Maria – 30123 VENEZIA
Tel / cell / e-mail:	041 5334155-56 041 5334157
Settore industriale / artigianale / commerciale di appartenenza (attività ISTAT)	
ENTE DI FORMAZIONE	

REFERENTI PER LA SICUREZZA

Legale rappresentate / datore di lavoro (DDL) Nome e Cognome: GIORGIO CALZAVARA
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Nome e Cognome: STEFANO BIONDI Indirizzo: presso SWI SRL – SANTA MARTA MAGAZZINO 16, 30123 VENEZIA Tel. 041 3036140 Cell. 348 8858200 E-mail. s.biondi@swigroup.eu
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Nome e Cognome: RLST
Medico Competente (MC) Nome Cognome: GIUSEPPE CASCIONE

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Consorzio Formazione Logistica Intermodale (C.F.L.I.) è l'ente di formazione dell'Autorità Portuale di Venezia. Costituito nel 1993, CFLI offre servizi formativi alle imprese operanti in Porto e, più in generale, a tutto il mondo della logistica e dei trasporti. Forma le maestranze operanti direttamente nei Terminal Portuali (gruisti, mulettisti, stivatori, rizzatori, ecc.) e tutte le altre figure professionali appartenenti alla comunità portuale: spedizionieri, agenti marittimi, mediatori marittimi, doganalisti e imprese di servizi.

Offre servizi formativi e di consulenza anche alla stessa Autorità portuale di Venezia e all'Autorità portuale di Genova.

CFLI organizza corsi rivolti ai disoccupati che desiderano entrare a lavorare in porto o nell'indotto, e seminari di aggiornamento per tutti gli operatori già occupati. In particolare, per la formazione del personale addetto alle gru, CFLI dispone di un simulatore di guida che consente una formazione iniziale efficace a basso rischio sicurezza e a costi contenuti.

RIFERIMENTI OPERATIVI

L'attività si svolge in una porzione di stabile di proprietà dell'attività portuale di Venezia di recente ristrutturazione. Nello stesso stabile sono presenti altre attività. L'impianto di riscaldamento e i servizi igienici sono comuni a tutte le attività presenti.



RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GENERALITA':

Art. 16 del D.Lgs. 81 del 2008 definisce a tal proposito:

- 1) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro. Ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- 2) Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
- 3) La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30 comma 4.

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere anche:

l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (*comma 2, lettera f*).

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (*comma 2, lettera d*).

In buona sostanza:

la lettera f), richiede che il datore di lavoro faccia una sorta di "analisi delle competenze" al fine di identificare il livello minimo di capacità professionale (riconosciuta), esperienza (specifica), formazione e addestramento (adeguati) che deve possedere un lavoratore esposto a rischi specifici derivanti da una certa mansione.

la lettera d), richiede che dal documento emerga l'organigramma della sicurezza al completo, il "chi fa che cosa" per la concreta adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, laddove quel "chi" deve essere rappresentato unicamente da soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.



Relativamente alle indicazioni di cui all' art. 28 comma 2, lettera d):

Il responsabile delle misure di prevenzione e protezione da realizzare è il datore di lavoro.

ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA



RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La metodologia di valutazione dei rischi del presente documento si basa su un'analisi di tutti i fattori di rischio che sono valutati. Dalla tabella sottostante si può notare l'associazione dei vari fattori di rischio, secondo la logica del D.Lgs. 81/08.

FATTORE DI RISCHIO	RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
01 – GESTIONE PREVENZIONE	Lavoro notturno
	Fattori di stress
	Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, minorenni e tipologia
	Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento
	Informazione, formazione ed addestramento
	Analisi infortuni
	Sorveglianza sanitaria (alcol; tossicodipendenza)
	Gestione emergenze (Primo soccorso – Prevenzione incendi)
02 – LUOGHI DI LAVORO	Aree in transito. Porte uscite di emergenza
	Spazi di lavoro, strutture, arredi
	Scale fisse
	Immagazzinamento di oggetti e materiali
	Ventilazione e climatizzazione dei locali di lavoro
	Illuminazione spazi e ambienti di lavoro
	Servizi igienici, mensa, refettorio, ecc.
	Impianti tecnologici e rischi connessi
03 – ATTREZZATURE DI LAVORO DPI	Attrezzature manuali e portatili e utensili
	Macchine
	Mezzi di trasporto e di sollevamento
	Uso dei dispositivi di protezione individuale
04 – LAVORI IN QUOTA	
05 – SEGNALETICA DI SICUREZZA	Segnalazione pericoli, divieti, obblighi
	Regolazione traffico
06 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Rischio da movimentazione carichi pesanti
07 – VIDEOTERMINALI	Rischio da movimenti ripetuti
08 – AGENTI FISICI	Rischi da utilizzo videoterminali
	Esposizione a rumore
	Esposizione a vibrazioni
	Esposizione a campi elettromagnetici
	Esposizione a radiazioni ottiche
09 – SOSTANZE PERICOLOSE	Esposizione a radiazioni ionizzanti
	Esposizione ad agenti chimici
	Esposizione ad agenti cancerogeni
10 – AGENTI BIOLOGICI	Esposizione all'amianto
	Esposizione ad agenti biologici
11 - ESPLOSIONE	Rischi di esplosione

In questo capitolo per ogni voce, è indicata una descrizione generale dei fattori di rischio. Associato a ciascuno di essi c'è anche un'indicazione riferita alla situazione specifica dell'azienda in esame.



01 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE

LAVORO NOTTURNO

In azienda non viene svolto lavoro notturno.

STRESS LAVORO-CORRELATO

L'individuazione del rischio di stress da lavoro può avvenire sia attraverso un'analisi dei rischi ambientali (rumorosità, vibrazioni, variazioni di temperatura, ventilazione, umidità, ecc.) che psicosociali tra i quali rientrano i rischi legati al contesto di lavoro (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell'organizzazione, sviluppo di carriera, modalità di presa di decisioni, stili di gestione e controllo, mobilità e trasferimenti, relazioni interpersonali) e al contenuto di lavoro (tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro).

Una volta individuato il problema, si può ricorrere a misure di gestione e di comunicazione attraverso le quali si possano definire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro. A tali interventi devono affiancarsi iniziative formative e informative che introducano una maggiore conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e dei possibili rimedi.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Allo stato attuale non sono emersi situazioni individuali che per numero o per specificità possano far ritenere che i lavoratori siano sottoposti in misura anomala a stress. – Vedere DVR rischio specifico

DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Attenzione deve essere dedicata ai rischi cui sono soggetti i giovani (15 - 24 anni) e i lavoratori con esperienza (oltre i 55), a quelli che potrebbero avere problemi di comprensione della lingua, perché provenienti da altri paesi e a quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Con riguardo ai lavoratori con esperienza lavorativa, la misura su cui insistere sicuramente la formazione in modo da garantire un pieno recupero e aggiornamento delle competenze. A tali misure devono affiancarsi interventi sugli aspetti d'adattamento ergonomico dei luoghi di lavoro alle esigenze e alle possibilità del lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di lavoro in modo da rispondere alle diverse esigenze del lavoratore.

Per quanto riguarda l'apprendistato, il datore di lavoro non deve sottoporre il lavoratore a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza e devono essere inseriti in azienda con lo scopo di imparare un mestiere.

Per quanto concerne i lavoratori minori (16 - 18 anni, non più soggetto all'obbligo scolastico) è prevista una specifica tutela contenuta nella legge n. 977 del 1967 (artt. 6, 7 e 8) e sue s.m.i. (D.Lgs. n. 345/99 e D.Lgs. n. 262/00), che obbliga ad una valutazione dei rischi che consideri lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza nei riguardi dei rischi lavorativi.

La valutazione dei rischi deve essere fatta con riferimento ai rischi particolari cui sono esposti i lavoratori provenienti da altri paesi. In tale caso, le problematiche sono legate, com'è noto, alle difficoltà linguistiche, culturali, conoscitive. Tali difficoltà possono essere affrontate mediante modelli d'informazione, formazione, addestramento specifico che consentano l'acquisizione di comportamenti sicuri.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Minori: in azienda non sono assunti minori e qualora l'azienda decidesse di assumere un minorenne:

- lo dovrà adibire ad un lavoro non contemplato tra quelli vietati dalla legge;
- dovrà renderlo edotto del presente decreto legislativo consegnando copia del documento specifico, che dovrà essere controfirmato (per ricevuta) dal minorenne e da colui che esercita la patria potestà.

Da colloqui intercorsi con il personale, non sono emersi particolari problematiche legate a **differenze di età, e genere**. Tuttavia l'azienda dovrà eseguire una valutazione puntuale del rischio.



LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ai quali sono sottoposte le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, il legislatore rimanda al D.Lgs. n. 151/01. Le tutele previste in tale situazione dal Capo II del decreto ultimo citato seguono due percorsi:

1. si prevede il divieto di utilizzare le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, o che espongono a radiazioni ionizzanti (divieto in zone classificate, o comunque in aree in cui il nascituro sarebbe esposto a dosi superiori a 1 mSv);
2. nel caso la lavoratrice non sia addetta ai lavori vietati sopra richiamati, il datore di lavoro deve valutare specificamente i rischi per la sicurezza e la salute delle gestanti e puerpere tenendo conto dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, dei processi o delle condizioni di lavoro tassativamente elencati nell'allegato C del D.Lgs. n. 151/01. Laddove venga rilevato un rischio, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione allo stesso sia evitata. Tali precauzioni, precedute dall'informazione alle lavoratrici sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, possono consistere nella modificazione temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro.

Qualora le misure, di cui al punto 2, non siano realizzabili per documentati motivi di organizzazione del lavoro o caratteristiche produttive e nei casi previsti al punto 1, il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice ad altre mansioni, previa contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. Se la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni, anche inferiori, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l'interdizione del lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. Non è possibile destinare le lavoratrici, dalla gestazione fino a 7 mesi dopo il parto, ai turni di notte (dalle ore 20 alle 6).

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

MANSIONI	CONCLUSIONI (secondo D.Lgs. 151/01)		
	Compatibile con lo stato di gravidanza e di	Cambio mansione altrimenti è vietato il lavoro dall'accertamento della gravidanza fino al periodo di interdizione al lavoro (3 mesi dopo data	Cambio mansione altrimenti è vietato il lavoro durante la gestazione e per 7 mesi dopo
Impiegato	SI		

Vedi valutazione del rischio specifica per ulteriori chiarimenti.



FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi a cui sono esposti.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Formazione:

Formazione generale e specifica per i preposti	PREPOSTI	X
Formazione generale e specifica per gli impiegati	TUTTI GLI IMPIEGATI	X
Formazione base per combattere l'incendio	ADDETTI ALL'EMERGENZA INCENDIO	X
Formazione per prestare il primo soccorso	ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO	X



SORVEGLIANZA SANITARIA (bevande alcoliche e superalcoliche)

Si fa obbligo inoltre di quanto previsto al punto 1.11.3.2. dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

"E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda".

SORVEGLIANZA SANITARIA (accertamenti di assenza di tossicodipendenza)

In merito a quanto indicato nell'intesa tra il governo, le regioni e gli enti locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, stipulata in sede di Conferenza Unificata, Seduta del 30 Ottobre 2007, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza, si rende noto l'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza sanitaria per il tramite del medico del lavoro competente, i lavoratori che rientrano nelle categorie e mansioni riportate all'art. 1 ed allegato I dell'Intesa, ai sensi del combinato disposto dall'art 41, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 81/2008. Col Provvedimento 18 Settembre 2008, pubblicato nella G.U. n° 236 del 8.10.2008, vengono indicate le procedure per la messa in atto dei controlli in oggetto.

Art. 1: "Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'Allegato I."

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

DESCRIZIONE	FINALITA'	MANSIONI	NOTE
Uso autovettura	Commissioni d'ufficio	Impiegati	Non applicabile

Vedere DVR rischio specifico



CFPI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 28 del D.Lgs. n. 81/08)Ver. 04
Data: 03.10.2017

GESTIONE EMERGENZA

PRIMO SOCCORSO

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal D.M. 388/03.

PREVENZIONE INCENDI

Le nuove filosofie introdotte dal D.Lgs. 81/08 implicano che tutte le attività siano in grado di applicare criteri operativi per la gestione delle emergenze e ciò comporta una forte pressione dell'utenza per formare squadre aziendali di vigilanza, con specifiche professionalità nel settore antincendio.

È superfluo ricordare che non esistendo attività senza rischio e, pertanto, dovendo accettare l'esistenza di un "rischio residuo" è doveroso che ognuno si formi una specifica cultura tesa alla tutela della propria ed altrui incolumità, nonché al miglioramento generale delle condizioni di igiene e sicurezza ambientale.

I rischi concernenti la protezione incendi sono trattati nel capitolo. "02 - LUOGHI DI LAVORO - impianti tecnologici".

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Primo soccorso: il datore di lavoro, sentito il medico competente identifica la categoria d'appartenenza della propria azienda o unità produttiva (art. 2 D.M. 388/03) in **GRUPPO B**. In azienda è presente la cassetta di primo soccorso.

Prevenzione incendi: in azienda è stato predisposto il piano di evacuazione. Gli addetti designati alla gestione delle emergenze sono:

Addetti prevenzione e gestione emergenze (vedi anche "TABELLA GESTIONALE")		
ADDETTO	Addetti antincendio	Addetti primo
MORGANTE ENRICO	1	
SPADARO CRISTIANA		1
DE GOBBI ERICA	1	
MINTO DONATELLA		1
MANDRO LUCIA		1
<i>totale</i>	2	3

Vedere DVR rischi specifici

02 - LUOGHI DI LAVORO

In questa sezione si valutano tutti i rischi "generalisti" presenti nell'ambiente di lavoro, quali: spazi di lavoro, aree di transito, porte, vie di esodo, uscite di emergenza, immagazzinamento oggetti, stabilità delle opere, ecc. Si fa riferimento in particolar modo al Titolo II del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dedicato ai "luoghi di lavoro", e all'Allegato IV, relativo ai "requisiti dei luoghi di lavoro".

I rischi rilevati relativi ai luoghi di lavoro si dividono tra quelli interni, relativi agli uffici nei quali si sviluppa l'azienda, e quelli esterni, relativi ai luoghi nei quali possono essere eseguiti dei sopralluoghi, uno fra tutti l'ambito portuale.

Identificazione rischio	Classe di rischio	Misure da adottare per limitare il rischio
Scivolamento - Ufficio	Basso	Le attività di pulizia sono eseguite al termine delle ore lavorative per ridurre il rischio derivante da interferenze. Si cerca di lasciare i pavimenti e le vie di fuga sgombri da oggetti.
Inciampo/Caduta in piano - Ufficio	Basso	Le attività di pulizia sono eseguite al termine delle ore lavorative per ridurre il rischio derivante da interferenze. Si cerca di lasciare i pavimenti e le vie di fuga sgombri da oggetti.
Incendio - Ufficio	Basso	È posto il divieto assoluto di fumare e di usare fornelli o qualsiasi altra fonte di innesco, gli impianti elettrici sono a norma
Terremoto - Ufficio	Basso	L'area di Venezia è caratterizzata da una classe di rischio terremoti III, l'edificio presenta caratteristiche strutturali che garantiscono la solidità per eventi di magnitudo fino a 4.5 della scala Richter.
Allagamento - Ufficio	Basso	La zona di Santa Marta dove sono situati gli uffici è la zona più alta di Venezia e quindi non si sono registrate maree che avessero raggiunto tale altezza, quindi non è probabile.
Caduta in piano – Ambito portuale	Basso	Si devono utilizzare scarpe di protezione adeguate e restare nei percorsi di sicurezza e scendere dai veicoli solo in occasioni di necessità
Caduta di carichi dall'alto - Ambito portuale	Basso	Non bisogna mai sostare né a piedi né in macchina sotto i carichi sospesi
Caduta in acqua - Ambito portuale	Basso	Bisogna rispettare i percorsi segnalati e restare almeno 5 metri dal bordo banchina sia a piedi che in macchina
Incidente/tamponamento - Ambito portuale – Ambito Stradale	Basso	Le regole del porto sono molto simili alle regole della strada, è severamente vietato comportarsi diversamente da quanto previsto dal codice stradale. Limiti di velocità in area portuale per le autovetture 30km/h. Ordine di precedenza: 1. Mezzi di trasporto su rotaia 2. Macchine operatrici 3. Camion 4. Autovetture Si raccomanda di utilizzare ogniqualvolta si scende dal mezzo gilet alta visibilità.

03 - ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

ATTREZZATURE DI LAVORO

Ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. 81/08 relativamente all'utilizzo di macchine ed impianti:

Non sono utilizzate macchine e impianti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI
<p><u>Criteri di scelta del DPI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisi accurata del tipo di rischio (art. 28 D.Lgs. n. 81/08); 2. analisi e valutazione accurata dei rischi che non si è riusciti ad eliminare (rischi residui); 3. applicazione della legislazione specifica relativa; 4. identificazione dei DPI ritenuti necessari (es. guanto, scarpa); 5. identificazione delle caratteristiche specifiche che detti DPI devono possedere e assicurazione che le stesse rispondano ai rischi individuati, tenendo conto delle eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare (es. caratteristiche di protezione del guanto); 6. analisi di mercato per individuare i DPI disponibili e confronto delle loro caratteristiche con quelle necessarie al proprio scopo; 7. scelta ed acquisizione di alcuni tipi tra quelli ritenuti idonei; 8. sperimentazione dei campioni acquistati e loro valutazione; 9. scelta definitiva; 10. assegnazione del DPI, se possibile con una modulistica specifica, controfirmata dall'utilizzatore; 11. gestione dei DPI in uso (scadenza nel tempo, manutenzione, ecc.) 	<pre> graph TD A[1 ELIMINAZIONE DEL RISCHIO] --> C[PROTEZIONE COLLETTIVA] B[2 ISOLAMENTO DEL RISCHIO] --> C D[3 ALLONTANAMENTO DELLA PERSONA] --> C C --> E[quando rimane un rischio "RESIDUO" allora] E --> F[4 IMPIEGO DEI D. P. I. Dispositivi di Protezione Individuale] </pre>

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I DPI necessari sono specifici per sopralluoghi in **AMBITO PORTUALE**:

- Scarpe antinfortunistica
- Casco protettivo (sotto carichi sospesi)
- Abbigliamento alta visibilità



04 - LAVORI IN QUOTA

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 prende in considerazione:

- le misure per la sicurezza e salute nei **cantieri** temporanei e mobili - **attività non pertinente**;
- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei **lavori in quota** – **attività da considerare**.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non sono eseguiti lavori in quota.

05 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

In questo capitolo viene trattata la segnaletica di sicurezza presente nei luoghi di lavoro dell'azienda (conformemente alle prescrizioni di cui agli Allegati da XXIV a XXXII).

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Eventuali rischi e/o adempimenti riscontrati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare, riguardanti gli specifici rischi sono presenti nelle cartellonistiche esposte negli ambienti di lavoro.

06 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La variazione più significativa, introdotta con il D.Lgs. n. 81/08, è presente nell'art. 167: in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, viene codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso-lombari, ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che riguardano soprattutto gli arti superiori.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I lavoratori non sono esposti in maniera rilevante a questo specifico rischio.

07 - VIDEOTERMINALI

Il datore di lavoro nel quadro della valutazione prevista dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo ai:

- rischi per la vista e per gli occhi;
- problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I lavoratori sono esposti a questo tipo di rischio specifico (> 20 h/settimana).

Il rischio rilevato è periodicamente tenuto sotto osservazione dal medico competente per prevenire danni derivanti da tale esposizione.

08 - AGENTI FISICI**RUMORE**

Il Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 stabilisce i seguenti adempimenti relativi alle singole fasce di rischio:

FASCIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	CONTROLLO SANITARIO
LEX < 80 dB(A)	Valutazione del rischio (anche con autocertificazione)	Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al	No	No	No
80 < LEX < 85 dB(A) 135 dB(C) picco	Misurazioni Ogni 4 anni	Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte	Fornitura DPI Verifica efficienza ed	Informazione e formazione specifica	A richiesta dei lavoratori, con parere favorevole
85 < LEX < 87 dB(A) e 137 dB(C) picco	Misurazioni Misura attenuazione DPI Ogni 4 anni	Piano riduzione rumore Segnaletica Delimitazione dell'area	Fornitura DPI Verifica efficienza ed efficacia	Informazione e formazione specifica sul rischio rumore.	Controllo sanitario obbligatorio con cadenza temporale a discrezione del medico
LEX > 87 dB(A) 140 dB(C) picco	Obbligo di misure correttive immediate, individuazione delle cause e modifica delle misure di prevenzione e protezione salvo che non siano state concesse deroghe.				

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I livelli di esposizione sono inferiori a 80 dB(A).

VIBRAZIONI

Per quanto concerne le disposizioni relative alla valutazione o alla misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni si deve far riferimento all'Allegato XXXV.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il termine "campi elettromagnetici" è molto generale e comprende una serie di agenti molto differenziati per caratteristiche fisiche, modalità di trasmissione, meccanismi di interazioni con la materia, effetti biologici. In ogni caso la frequenza (n. oscillazioni dell'onda/sec.) è la caratteristica fisica fondamentale che li distingue (strettamente connessa alla lunghezza d'onda e all'energia). In buona sostanza:

le **IR**: possono danneggiare direttamente la cellula;

le **NIR**: non hanno capacità di danneggiare direttamente la cellula, ma possono produrre modificazioni termiche, meccaniche, chimiche e bioelettriche.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

L'esposizione dei lavoratori in azienda a campi elettromagnetici è irrilevante.

RADIAZIONI OTTICHE

Per radiazioni ottiche si intende la porzione dello spettro elettromagnetico che va dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso (IR), passando per il visibile (VIS).

I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente.

RADIAZIONI IONIZZANTI – D.Lgs. 230/95

Le radiazioni ionizzanti sono quelle costituite da fotoni o da particelle aventi capacità di determinare, direttamente o indirettamente, la formazione di ioni.

I detentori di sorgenti ionizzanti, comprese le macchine radiogene, devono farne denuncia entro dieci giorni alla ASL competente per territorio, al Comando provinciale dei VVF e all'ANPA (associazione nazionale per la protezione dell'ambiente), indicando i mezzi di protezione adottati.

Il datore di lavoro deve affidare la sorveglianza fisica ad un esperto qualificato, comunicandone il nominativo alla direzione provinciale del lavoro, insieme alla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione a radiazioni ionizzanti.

09 - SOSTANZE PERICOLOSE

AGENTI CHIMICI

Si può ritenere:

il "rischio basso per la sicurezza" associato alla salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore da effetti acuti ed immediati;

il "rischio irrilevante per la salute" associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuali della normativa.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione ad agenti chimici pericolosi.

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Le norme contenute nel capo II si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

La valutazione del rischio per tali agenti, segue il percorso di quella per gli agenti chimici pericolosi, integrando il tutto in unico documento di valutazione del rischio da agenti chimici e cancerogeni.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione ad agenti cancerogeni.

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Per la valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto del personale presente in un edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il rischio di rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno degli ambienti interessanti
- (monitoraggio biologico).

In base agli elementi raccolti dalla valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:

- improbabile rischio di rilascio di fibre di amianto; rischio minimo di rilascio di fibre di amianto; rischio concreto di rilascio di fibre di amianto.

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio di fibre di amianto in atto nell'ambiente.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente

10 - AGENTI BIOLOGICI

Le disposizioni contenute nel Titolo X del D.Lgs. n. 81/08 si applicano a tutte quelle attività lavorative nelle quali vi è il rischio di un'esposizione ad agenti biologici, ovvero a microrganismi che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

L'azienda non impiega né produce agenti biologici.

11 - ESPLOSIONE

Sono esclusi dal campo di applicazione della valutazione del rischio esplosione:

le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti;

l'uso degli **apparecchi a gas** di cui al D.P.R. del 15 novembre 1996 n. 661 (gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105

°C; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori);

la produzione, la manipolazione, l'uso, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

le industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

l'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni degli accordi internazionali.

La valutazione comprende la classificazione degli ambienti a rischio e la successiva fase di analisi.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non significativo

MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

GENERALITA'


L'indicazione del legislatore cita testualmente che occorre definire un "Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza". Di seguito si evidenziano con il simbolo le principali misure di miglioramento adottate:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> | programma incontro di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 | (annuale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | programma di revisione periodica della valutazione (almeno) | (quinquennale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | piano di informazione e formazione e addestramento: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prova di evacuazione per tutti i dipendenti | (biennale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aggiornamento per gli addetti alla lotta antincendio | (quadriennale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aggiornamento per gli addetti al primo soccorso (4 h di pratica) | (triennale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Formazione specifica per RLS (4 h) | (annuale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per RLS (8 h) | (annuale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni | (quinquennale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per i lavoratori esposti ad agenti biologici | (quinquennale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per i lavoratori addetti al montaggio ponteggi (4 ore) | (quadriennale) |
| <input type="checkbox"/> | Formazione specifica per i lavoratori addetti all'uso delle funi (4 ore) | (quinquennale) |
| | Formazione stato \ regioni | (quinquennale) |
| | Formazione Preposti | (quinquennale) |
| <input type="checkbox"/> | programma degli incontri con le figure aziendali di riferimento (dirigenti, preposti) | (trimestrale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | programma di controllo | (mensile) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro (controllo periodico di area) | (mensile) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | procedura per analisi dell'infortunio e del mancato infortunio | |
| <input type="checkbox"/> | procedura gestione D.P.I. | |
| <input type="checkbox"/> | istruzioni operative di sicurezza, generali e specifiche | |
-
- programma controllo misure sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienze e di funzionalità
- procedura per l'introduzione degli agenti chimici in azienda
- sintesi schede di sicurezza degli agenti chimici pericolosi
- programma degli incontri con il medico competente schede
- specifiche per le attrezzature
- procedura utilizzo delle auto aziendali, in sicurezza
- indicazioni per l'acquisto di attrezzature sicure verifica
- interna dei carrelli elevatori
- altri miglioramenti, in attuazione dei principi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08
- integrazione del sistema di sicurezza in quello qualità
- sistema di gestione e organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08)

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI <i>(art. 28 del D.Lgs. n. 81/08)</i>	<i>Ver. 04</i> <i>Data: 03.10.2017</i>
--	--	---

TEMPISTICHE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO	MISURE DI MIGLIORAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DA ADOTTARE
GIUGNO 2015 - ESEGUITO	SOSTITUZIONE DEI COMPUTER DA PORTATILI A FISSI
GIUGNO 2015 - ESEGUITO	AUMENTO DEL PERSONALE SQUADRA DI EMERGENZA
GIUGNO 2018/2019	SOSTITUZIONE DELLE SEDIE DEGLI IMPIEGATI




ULTIMA PAGINA DOCUMENTO
LASCIATA DI PROPOSITO IN BIANCO



Azienda: **C.F.L.I**

Stabilimento sito in: Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Marta – 30120 VENEZIA

VALUTAZIONE RISCHIO VIDEOTERMINALI

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
DATORE DI LAVORO	GIORGIO CALZAVARA	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
R.L.S.T.		
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCIONE	

C.M.L. Vesuvio S.r.l.
 Dott. Giuseppe Cascione - Medico Chirurgo
 Specialista in Medicina del Lavoro - cell. +39 3386376804
 80035 NOCI (NA) - Via San Massimo 288bis
 Tel./Fax +39 081 8214758
 Partita IVA 0 2 4 7 2 1 5 0 6 4 4

SOMMARIO

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI2
VALUTAZIONE DELLA POSTAZIONE.....4

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI


Scopo della valutazione è individuare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

Per eseguire tale valutazione viene usata una "SCHEDA RILEVAMENTO POSTAZIONE DI LAVORO AL VIDEOTERMINALE", dove in fase di sopralluogo si annotano le anomalie seguendo delle domande tratte dall'allegato XXXIV dei requisiti minimi, per ogni postazione VDT.

Lo schema logico adottato per la valutazione del rischio è sostanzialmente quello indicato nell'allegato XXXIV: requisiti minimi. Si riporta di seguito:

ATTREZZATURE	REQUISITI
Osservazione generale	L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio
Schermo	La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi
	L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o altre forme di instabilità
	La brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
	Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore
	E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile
	Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività
	Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.


ATTREZZATURE	REQUISITI
Tastiera e dispositivi di puntamento	La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani
	Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore
	La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi
	La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolare l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro
	Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso
Piano di lavoro	Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio
	L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa tra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti
	La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo
Sedile di lavoro	Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi
	Il sedile di lavoro deve essere stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore
	Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alle regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione variabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata
	Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussabili. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili
	Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo la necessità dell'utilizzatore
	Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiatesta non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso
Computer portatili	L'impiego prolungato dei computer portatili necessita di una fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo




VALUTAZIONE DELLA POSTAZIONE

POSTAZIONE	SEDIA	ABBAGLIAMENTI	CAVI ELETTRICI	TIPO PC
SPADARO CRISTIANA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
DE GOBBI ERICA	Schienale stabile: NO Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
MINTO DONATELLA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
SGANZERLA ANDREA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: NO	SI Provvedere ad applicare tende o fogli antiriflesso su vetri superiori	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
MANDRO LUCIA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: NO	SI Provvedere ad applicare tende o fogli antiriflesso su vetri superiori	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
SACCARDO GIULIA	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	SI Provvedere ad applicare tende o fogli antiriflesso su vetri superiori	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok
MORGANTE ENRICO	Schienale stabile: SI Schienale regolabile: SI Braccioli: SI	NO	Cavi Pavimento: NO Prese ok: SI	Fisso Monitor ok Tastiera ok

- Come azione migliorativa si consiglia di provvedere all'applicazione di tende o fogli antiriflesso su vetri superiori



Valutazione rischio incendio
Consorzio Formazione Logistica
Intermodale
CFLI



CFLI

Consorzio Formazione Logistica Intermodale
Santa Marta - Magazzino N°16 - 30123 Venezia - Italy
tel. +39.041.5334155 fax. +39.041.5334157
e-mail: venezia@cflì.it www.cflì.it



CFLI

Val.Rischio Incendio
Pagina 1 di 16
Rev. 1 2017

Sommario

1.	Criteri per la valutazione del rischio incendio	3
1.1.	Definizioni	3
1.1.1.	Calcolo del carico d'incendio	4
1.1.2.	Classificazione del rischio incendio	4
1.2.	Valutazione del rischio incendio	6
2.	Unità produttiva di Magazzino N°16	7
2.1.	Identificazione dei pericoli di incendio	7
2.1.1.	Materiali combustibili e/o infiammabili e calcolo del carico di incendio	7
2.1.2.	Sorgenti d'innesco	8
2.2.	Misure per la riduzione della probabilità di insorgenza degli incendi	8
2.3.	Livello di rischio incendio per l'area	8
2.4.	Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi	9
2.4.1.	Estintori portatili o carrellati	9
3.	Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni	10
4.	Controlli e manutenzioni sulle misure di protezione antincendio	11
4.1.	Vie di uscita	11
4.2.	Attrezzature ed impianti di protezione antincendio	11
5.	Informazione e formazione antincendio	12
5.1.	Squadra d'emergenza antincendio	12
6.	Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio	13
7.	Valutazione del rischio incendio	13
8.	Programma di miglioramento	15

1. Criteri per la valutazione del rischio incendio

La valutazione dei rischi di incendio consente di prendere i provvedimenti che sono eventualmente necessari per salvaguardare la sicurezza di tutto il personale e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro (D.M. 10/3/1998, punto 1.3).

La presente valutazione di rischio incendio tiene conto:

- del tipo di attività;
- dei materiali immagazzinati e manipolati;
- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

Come previsto dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998 (Allegato I, punto 1.4), la valutazione dei rischi di incendio è caratterizzata dalle seguenti fasi:

- individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio residuo di incendio;
- verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi residui d'incendio.

1.1. Definizioni

Vengono di seguito fornite le definizioni relative alle espressioni comunemente usate nell'analisi in oggetto (vedi Decreto Ministeriale del 10/03/1998, Allegato I, punto 1.2).

- **Pericolo di incendio:** proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- **Rischio di incendio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- **Valutazione dei rischi di incendio:** procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

1.1.1. Calcolo del carico d'incendio

I materiali che saranno presenti nelle diverse aree sono indicati in tabelle, riportando la quantità, il potere calorifico inferiore, il fattore di partecipazione, il fattore di limitazione alla partecipazione e il carico d'incendio specifico. Il carico d'incendio specifico (q_f) è definito come il potenziale netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali.

Viene individuato in seguito il carico d'incendio specifico di progetto, calcolato secondo le indicazioni del D.M. 9 marzo 2007, definito come il carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezioni presenti.

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$) è determinato secondo la seguente relazione:

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q_f$$

Dove:

- δ_{q1} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento.
- δ_{q2} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento
- $\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$ è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione i cui valori δ_{ni} sono elencati in apposite tabelle.

Le prestazioni da richiedere alla costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nell'allegato al D.M. 9 marzo 2007.

1.1.2. Classificazione del rischio incendio

Sulla base della valutazione dei rischi è classificato il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato, come definito al punto 1.4.4. dell'Allegato I del D.M. del 10/03/98 di seguito riportato:

- Livello di rischio BASSO: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di incendi ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
- Livello di rischio MEDIO: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze combustibili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
- Livello di rischio ELEVATO: si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi in cui, per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio, sussistano notevoli

probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistano forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

1.2. Valutazione del rischio incendio

A seguito della fase precedente, viene effettuata la valutazione del rischio incendio.

La valutazione del rischio viene effettuata considerando l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione ed il rispetto delle regole tecniche applicabili, nonché la conformità delle caratteristiche di resistenza delle strutture alle richieste del D.M. 09/03/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" ed eseguita sulla base delle indicazioni presenti nella norma BS 18004:2008, la quale identifica i possibili livelli di accettabilità del rischio come riportato nella seguente tabella.

Definizioni tratte dalla norma BS 18004:2008 (traduzione a cura dello scrivente):

RISK ASSESSMENT: process of evaluating the risk(s) arising from a hazard(s), taking into account the adequacy of any existing controls, and deciding whether or not the risk(s) is acceptable. (PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL

RISCHIO: processo di valutazione dei rischi e dei pericoli, tenendo in considerazione l'adeguatezza delle misure di controllo applicate, e di scelta dell'accettabilità o inaccettabilità del rischio).

ACCEPTABLE RISK: risk that has been reduced to a level that can be tolerated by the organization having regard to its legal obligations and its own OH&S policy. (RISCHIO ACCETTABILE: rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall'organizzazione tenendo in considerazione il rispetto degli obblighi di legge e della propria politica per la salute e sicurezza sul lavoro).

Livello di rischio incendio	Valutazione di accettabilità	Evaluation of acceptability
BASSO	Accettabile	Acceptable
MEDIO	Il rischio dovrebbe essere ridotto per quanto sia possibile dal punto di vista dei costi-benefici (i.e. basso quanto ragionevolmente praticabile)	Risks that should be reduced as far as it is cost-effective to do so to (i.e. to as low as reasonably practicable)
ELEVATO	Nota: la riduzione del livello di rischio può non essere richiesta qualora siano state attuate tutte le misure di sicurezza previste da specifica normativa verticale, ovvero nel caso le stesse siano state verificate dal Comando dei Vigili del Fuoco e approvate con conseguente rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi	

Tabella 1 – Indicazione dell'accettabilità e non accettabilità dei livelli di rischio (riferimento BS 18004:2008, traduzione a cura dello scrivente)

Attività svolta dall'azienda

Il Consorzio Formazione Logistica Intermodale (C.F.L.I.) è l'ente di formazione dell'Autorità Portuale di Venezia. Costituito nel 1993, CFLI offre servizi formativi alle imprese operanti in Porto e, più in generale, a tutto il mondo della logistica e dei trasporti. Forma le maestranze operanti direttamente nei Terminal Portuali (gruisti, mulettisti, stivatori, rizzatori, ecc.) e tutte le altre figure professionali appartenenti alla comunità portuale: spedizionieri, agenti marittimi, mediatori marittimi, doganalisti e imprese di servizi. Offre servizi formativi e di consulenza anche alla stessa Autorità portuale di Venezia e all'Autorità portuale di Genova. CFLI organizza corsi rivolti ai disoccupati che desiderano entrare a lavorare in porto o nell'indotto, e seminari di aggiornamento per tutti gli operatori già occupati. In particolare, per la formazione del personale addetto alle gru, CFLI dispone di un simulatore di guida che consente una formazione iniziale efficace a basso rischio sicurezza e a costi contenuti.

Le attività di CFLI non sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco per le attività individuate nell'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

2. Unità produttiva di Magazzino N°16

L'attività si svolge in una porzione di stabile di proprietà dell'attività portuale di Venezia di recente ristrutturazione. Nello stesso stabile sono presenti altre attività. L'impianto di riscaldamento e i servizi igienici sono comuni a tutte le attività presenti

2.1. Identificazione dei pericoli di incendio

2.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili e calcolo del carico di incendio

I materiali infiammabili presenti nell'area sono tavoli e arredi oltre alla carta necessaria per l'attività lavorativa. In considerazione dei quantitativi di materiale combustibile e della dimensione dei locali si può ritenere limitato il carico d'incendio presente di 126 MJ/mq, per questa tipologia di carico d'incendio sono previste strutture REI 0. Il

calcolo è stato stimato così come segue:

- Presenza di 14 armadi
- Ogni armadio ha mediamente 4 scaffali
- Ogni scaffale contiene circa 15 dox
- Ogni dox pesa circa 1 Kg
- Ogni Kg di carta corrisponde a circa 4.05 Mcal

Quindi per quanto riguarda il carico di d'incendio riferito alla sola carta si stima di avere:

$15 \text{ Kg/Dox} * 4 \text{ Dox/scaffale} * 14 \text{ Armadi/scaffale} * 4.05 \text{ Mcal} * 4.18 \text{ joule/Cal} = 14.185 \text{ MJ}$

All'interno dell'area di lavoro si trovano anche scrivanie, tavoli, e sedie con un carico d'incendio assimilabile a circa 600 Kg di legna, quindi al valore precedentemente stimato viene a sommarsi:

$$14.185 \text{ MJ} + (600 \text{ Kg} * 4.4 \text{ Mcal} * 4.18 \text{ joule/Cal}) = 25.220 \text{ MJ}$$

Il carico d'incendio viene ad essere rapportato alla superficie di di circa 250 m²:

$$25.220 \text{ MJ} / 200 \text{ m}^2 = 126 \text{ MJ/m}^2$$

2.1.2. Sorgenti d'innesco

Nell'area in oggetto sono presenti le seguenti sorgenti d'innesco.

- Sovratensione
- Cortocircuito
- Mal funzionamento di apparecchiature elettriche

Le macchine e le apparecchiature sono installate e utilizzate in conformità alle prescrizioni normative vigenti e/o alle indicazioni fornite dal produttore.

Gli impianti elettrici sono installati a regola d'arte e regolarmente mantenuti.

2.2. Misure per la riduzione della probabilità di insorgenza degli incendi

La struttura ha caratteristiche REI superiori a REI 15, le vie d'esodo sono ben evidenziate ed indicate, i percorsi d'esodo sono idonei e sono presenti DPI (estintori) di Classe A, B, C ed in numero sufficiente.

Le misure di prevenzione attuate per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi sono riportate nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

2.3. Livello di rischio incendio per l'area

L'area in oggetto può essere classificata come:


Luogo di lavoro a rischio di incendio basso: i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

2.4. Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

Nell'area in oggetto, in considerazione dei materiali presenti, potrebbe/ro insorgere:



incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle formazioni di braci;



incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;

In relazione alla specifica classe di incendio evidenziata sono predisposte le seguenti attrezzature ed impianti di estinzione incendi.

2.4.1. Estintori portatili o carrellati

Nell'area sono installati estintori portatili, ubicati in modo da consentire ad una persona di raggiungerli percorrendo una distanza non superiore a 30 m.

Per quanto attiene gli incendi di classe A e B, il numero di estintori portatili è determinato in conformità alle prescrizioni presenti nel D.M. 10/03/1998. In particolare la distribuzione è evidenziata nella tabella seguente.

Tipo di estintore	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A – 89 B	1 ogni 100 m ²		
21 A – 113 B	1 ogni 150 m ²	1 ogni 100 m ²	
34 A – 144 B	1 ogni 200 m ²	1 ogni 150 m ²	1 ogni 100 m ²
55 A – 233 B	1 ogni 250 m ²	1 ogni 200 m ²	1 ogni 200 m ²

Tabella 2 – Distribuzione degli estintori portatili nell'area.

3. Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni

Le prestazioni da richiedere alle costruzioni per le aree del Fabbricato N1°6, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nel livello II indicato nell'allegato al D.M. 09/03/07 "Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione".

Il livello II di prestazione può ritenersi adeguato per costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano interrato, isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate - destinate ad un'unica attività non aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, ove si verificano tutte le seguenti ulteriori condizioni:

- le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti;
- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;
- gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l'efficacia degli elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni;
- il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 persone/m²;
- la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto;
- la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a persone con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o cognitive.

Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono le seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto:

- 30 per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati
- 60 per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato.

Nel nostro caso la classe di resistenza al fuoco della struttura è 30/60.

4. Controlli e manutenzioni sulle misure di protezione antincendio

4.1. Vie di uscita

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a via d'uscita, quali passaggi, corridoi, scale, sono sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.

Tutte le porte sulle vie di uscita sono regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto viene riparato rapidamente.

Tutte le porte resistenti al fuoco sono regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. La segnaletica direzionale e delle uscite è oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.

4.2. Attrezzature ed impianti di protezione antincendio

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione è eseguita da personale competente e qualificato.

5. Informazione e formazione antincendio

Si è fornita ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

I contenuti dell'informazione sono indicati nell'Allegato VII del D.M. 10/3/1998 e in sintesi vengono di seguito riportati:

1. I rischi d'incendio legati all'attività svolta e alle specifiche mansioni svolte;
2. Le misure di prevenzione incendi adottate;
3. I sistemi di protezione antincendio presenti;
4. L'ubicazione delle uscite di emergenza;
5. L'ubicazione dei presidi antincendio,
6. Le procedure da adottare in caso d'incendio, evacuazione ed i comportamenti da adottare;
7. I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
8. Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

5.1. Squadra d'emergenza antincendio

Gli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (art. 6 del D.M. 10/03/98) sono designati e formati mediante la partecipazione a corsi i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato IX del D.M. 10/03/1998.

I nominativi dei componenti della squadra d'emergenza antincendio sono riportati nell'organigramma e nel piano di emergenza ed

6. Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

Per affrontare le possibili emergenze è redatto un piano d'emergenza, nel quale si precisano le procedure da applicare per governare ed affrontare le situazioni d'emergenza, tra cui l'incendio e l'evacuazione dei locali e dell'area aziendale.

Saranno affisse planimetrie indicanti anche le norme comportamentali da attuare in caso di incendio.

7. Valutazione del rischio incendio

Si procede con la classificazione e la valutazione del livello di rischio incendio presente nelle aree dell'azienda, come indicato nella tabella seguente.

Identificazione area	Livello di rischio di incendio	Valutazione del rischio di incendio
Uffici Fabbricato N° 16	Rischio basso	Accettabile

Tabella 3 – Classificazione dei livelli di rischio incendio presenti nelle aree dell'azienda.

IDENTIFICAZIONE AREA	DANNO/I POTENZIALE/I (INFORTUNIO O DANNO ALL'AMBIENTE / MALATTIA PROFESSIONALE)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	SISTEMI DI CONTROLLO ¹ PROCEDURE DI SISTEMA	LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO DI INCENDIO
UFFICI	<p>Ustioni e soffocamento a seguito di incendio</p>	<p>Valutazione del rischio incendio ai sensi del d.m. 10/03/1998</p> <p>Compartimentazione del locale</p> <p>Informazione e formazione del personale, come previsto nel presente documento e di seguito indicato</p> <p>Designazione di un numero adeguato di addetti all'emergenza antincendio, formati ai sensi del d.m. 10/03/1998</p> <p>Aggiornamento della segnaletica di emergenza in funzione delle variazioni del layout</p> <p>Divieto di fumo</p>	<p>Controllo e limitazione del carico di incendio</p> <p>Verifiche periodiche degli impianti e degli apparecchi antincendio da parte di personale qualificato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal produttore e/o dalla normativa vigente e/o dalle regole di buona tecnica</p> <p>Verifica periodica dell'accessibilità delle vie di fuga</p> <p>Verifiche periodiche agli impianti elettrici</p> <p>Piano di emergenza</p> <p>Simulazione di emergenza ed eventuale aggiornamento o implementazione delle procedure di emergenza</p>	Basso	Accettabile

Consorzio Formazione Logistica Intermodale
Santa Marta - Magazzino N°16 - 30123 Venezia - Italy
tel. +39.041.5334155 fax. +39.041.5334157
e-mail: venezia@cfli.it www.cfli.it



CFli


Val.Rischio Incendio
Pagina 14 di 16
Rev. 1 2017

8. Programma di miglioramento

Si riporta di seguito il programma delle misure di prevenzione e degli interventi migliorativi nel tempo dei livelli di sicurezza: tale programma potrà essere oggetto di successive modifiche.


Attività da realizzare	Da attuare entro	Responsabile	Procedure per l'attuazione
Informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio (Allegato VII del D.M. 10/3/1998; art. 36 D.Lgs. 81/08)	31/08/2019	Datore di Lavoro	Fissare un incontro e organizzare l'informazione ai lavoratori
Simulazione annuale d'emergenza	31/12/2018	Datore di Lavoro RSPP	Esecuzione della simulazione della prova di emergenza
Verifica periodica della buona gestione delle vie di fuga e uscite di emergenza e predisposizione del registro e verifica delle scadenze della revisione agli estintori	settimanale	Datore di Lavoro	

Il Datore di lavoro



Dr. Giuseppe Calzavara

RSPP



Dr. Stefano Biondi

Per presa visione e consultazione:

Il Medico competente

C.M.L. Vesuvio S.r.l.
Dott. Giuseppe Cascone - Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro - cell. +39 3398375804
80035 NOCI (NA) - Via San Massimo 285bis
Tel./Fax +39 081 8215768
Partita IVA 02472150644

Per presa visione e consultazione:

RLST

Sig.

Venezia, il 12 ottobre 2017